



COMUNE DI MARCIANA MARINA



Regolamento per la concessione di Contributi, Patrocinio ed altri Benefici Economici

**Approvato con deliberazione di C.C.
n. 26 del 18 agosto 2014**

(Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 30.4.2015 e con
delibera di C.C. n. 55 del 22.12.2015)

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Principi
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Settori di intervento
Articolo 5	Soggetti beneficiari
Articolo 6	Concessione di contributi ordinari
Articolo 7	Criteri per la concessione dei contributi ordinari
Articolo 8	Concessione di contributi straordinari
Articolo 9	Erogazione dei contributi ordinari
Articolo 10	Erogazione dei contributi straordinari
Articolo 11	Obblighi dei beneficiari
Articolo 12	Decadenza
Articolo 13	Patrocinio
Articolo 14	Concessione di altri benefici economici
Articolo 15	Albo dei beneficiari
Articolo 16	Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

COMUNE DI MARCIANA MARINA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le erogazioni di contributi, vantaggi economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, con esclusione:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Marciana Marina, a causa di rapporti di natura pattizia, quali convenzioni, contratti, scritture private, ecc., anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi, anche in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme di legge in contrasto con esse.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria (intendendo come tali le attività individuate nello statuto del soggetto richiedente), esercitata dal soggetto

richiedente sulla base di una programmazione delle attività che intende svolgere o delle iniziative che intende intraprendere;

b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

c) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

d) **Altri benefici economici**: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.14, comma 4;

e) **Struttura competente**: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) sociale e socioassistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;

b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio comunale; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del territorio; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio comunale, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico di Marciana Marina e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio comunale;

h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per

l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

i) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

l) protezione e tutela degli animali: per lo svolgimento delle attività di assistenza, cura e tutela di animali abbandonati e bisognosi; per attività educative e di informazione volte ad incoraggiare ed accrescere l'educazione dei cittadini alle tematiche legate ai maltrattamenti, abusi e violenze sugli animali; per l'organizzazione di manifestazioni, incontri, dibattiti e progetti volti a divulgare la conoscenza dei diritti degli animali e a sensibilizzare la popolazione sulle problematiche del randagismo e dell'abbandono.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

c) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.

Qualora, entro tale data, non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione, la Giunta comunale delibera gli stanziamenti sulla base del bilancio pluriennale già approvato.

La somma individuata non può essere inferiore al 75% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi, così come stanziata nel Bilancio di Previsione approvato o come risultante dal Bilancio Pluriennale.

2. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta fatti salvi i contributi concessi a favore di Enti Pubblici e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le strutture comunali competenti per ciascun settore di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.

4. Nel bando devono essere indicati almeno:

a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;

b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;

c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;

d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;

f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;

g) le modalità di erogazione del contributo.

5. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la diffusione sugli organi di stampa locale e sul sito del Comune di Marciana Marina e attraverso l'affissione del bando presso gli uffici Comunali.

6. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.

7. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo. Con il medesimo atto l'ufficio provvede all'impegno di spesa nel Bilancio di Previsione.

8. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

9. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

10. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

11. Ai fini della concessione del contributo, sono considerate valide le spese di investimento sostenute, nonché le spese vive di funzionamento, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, con l'esclusione di qualsiasi forma di rimborso agli amministratori e ai soci dell'associazione. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 25% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi, così come stanziata nel Bilancio di Previsione approvato. Per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socioculturale del paese, almeno il 20% di tali risorse dovrà essere destinata a contributi inferiori alla soglia dei 1.000 €.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
- c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 14.

4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, di Marciana Marina;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

9. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

10. L'ammontare del contributo concesso, non può superare l'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta fatti salvi i contributi concessi a favore di Enti Pubblici e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

11. Ai fini della concessione del contributo, sono considerate valide le spese di investimento sostenute, nonché le spese vive di funzionamento, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, con l'esclusione di qualsiasi forma di rimborso agli amministratori e ai soci dell'associazione. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - 2) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i trenta giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Marciana Marina”*.

Articolo 12 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9 comma 3, dall'articolo 10 comma 3, e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione opportunamente motivata.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Nel caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui ai commi 6, 7, 8 il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.

3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

5. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 8 e 10.

6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8.

7. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire ai richiedenti coppe, targhe, medaglie e simili e stampare gratuitamente gli inviti relativi all'iniziativa.

8. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e simili è disposta dal Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 7, e nei limiti delle risorse disponibili.

9. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

10. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Marciana Marina*".

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.

2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG.

3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo o tariffa agevolata di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi e delle tariffe ordinariamente praticate. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.

4. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
5. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
6. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione o scrittura privata.
7. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
9. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
10. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 15 – Albo dei beneficiari

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia di erogazione dei contributi.
2. Gli altri benefici economici, di cui all'articolo 14, sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del loro valore economico, individuato in base alle norme del presente regolamento.
3. Il suddetto albo è pubblicato sul sito internet comunale, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, con le modalità previste dal medesimo articolo.

Articolo 16 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia dal 18/8/2014.
2. Con riferimento all'entrata in vigore del presente regolamento, questo non si applica relativamente agli impegni formali già assunti dal Comune di Marciana Marina, così come risultanti nella contabilità dell'Ente.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, fatta salva la speciale disciplina dei contributi recata dai vari regolamenti di settore, relativamente ai quali resta esclusa l'applicazione delle norme del presente Regolamento.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento sui contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 Settembre 2009, nonché tutte le norme contenute nei vigenti regolamenti comunali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.